

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
CENTRO RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA M.M.
UFFICIO GENERALE

N. ____ di Repertorio del _____

Accordo quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, tra l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa M.M. (Mariugra) - Codice Fiscale n. 97447760584, e la Società _____, con sede legale in Via _____ - (____) - Codice Fiscale n. _____, in seguito all'esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, della durata di quattro anni, per l'affidamento delle forniture di pitture navali omologate a specifica tecnica di omologazione (STO) di NAVARM per le esigenze delle Unità della M.M.

Codice Identificativo Gara (CIG): _____

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Roma, nell'Ufficio Approntamento Gare, Affidamento e Stipula di Mariugra, ubicato presso il Ministero Difesa - Marina, Piazza della Marina n. 4 – 00196 Roma, al fine di procedere alla stipula del conseguente accordo quadro in forma pubblica-amministrativa, a rogito di me, _____, Ufficiale Rogante dell'Ufficio predetto, a tale incarico nominato con Decreto n. _____ in data _____ del Capo dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa M.M., autorizzato a ricevere atti di interesse dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa M.M., sono comparsi:

- il _____, nella sua qualità di Capo del 3° Ufficio Approntamento Gare, Affidamento e Stipula di Mariugcra, giusta Ordine di Servizio n. ____ in data _____, stipulante in nome e rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa – Marina (che nel seguito sarà denominata semplicemente “l'Amministrazione” o “A.D.”);

- il Sig. _____, nato a _____ () il _____, nella sua qualità di _____ della Società _____, come risulta dalla Procura speciale/visura camerale ordinaria nr. _____ del _____ della C.C.I.A.A. della _____, agli atti di questo Ufficio.

I nominati comparenti, della cui identità personale e qualifica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, ai sensi dell'art. 48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, rinunciano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

[Vengono elencati tutti i provvedimenti che si sono susseguiti fino al provvedimento di aggiudicazione].

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse anzidette costituiscono parte integrante del presente accordo quadro.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

La Società _____, con sede legale in Via _____ - _____ () - Codice Fiscale n. _____, che nel seguito sarà denominata semplicemente “Società”, si impegna, nella più ampia e valida forma legale,

per effetto del presente accordo quadro, ad effettuare la fornitura di pitture navali omologate a specifica tecnica di omologazione (STO) di NAVARM per le esigenze delle Unità della M.M., come meglio descritto dal paragrafo n. 02 “ Caratteristiche Tecniche dei Prodotti” del Capitolato Tecnico, in allegato n. ___ al presente accordo quadro.

Lo scopo del presente accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, è quello di stabilire le condizioni relative agli appalti da aggiudicare durante un periodo di 48 mesi decorrente dalla comunicazione di esecutività del presente accordo quadro.

Il presente accordo quadro costituisce, in aderenza a quanto stabilito nel citato art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la base per l’affidamento dei singoli appalti specifici, mediante appositi contratti discendenti/atti stipulati dalla Direzione d’Intendenza della Marina Militare di Augusta (Marintendenza Augusta).

ARTICOLO 3

NORMATIVA

L’appalto viene affidato ed accettato secondo le norme, le condizioni e le modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti alla gara, ed in particolare da:

- Condizioni definite nella Documentazione di gara e dalle altre disposizioni normative in materia indicate e/o comunque vigenti;
- Specifiche tecniche di omologazione e specifiche tecniche contenitori (in allegato d) al Disciplinare di gara);
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’Amministrazione e contabilità generale dello Stato”, e s.m.i.;

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, e s.m.i.;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e s.m.i.;
- D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali”, e s.m.i.;
- D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e s.m.i.;
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, e s.m.i.;
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo Unico Disposizioni Regolamentari in materia di ordinamento militare”, e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
- D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, e s.m.i.;
- D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”, e s.m.i.;
- Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica

Amministrazione”, e s.m.i.;

- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del D.lgs n. 163/2006”, e s.m.i.;

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 “Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208”, e s.m.i.;

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e s.m.i.;

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici”, e s.m.i.;

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 del Ministero della Difesa;

- Codice civile e s.m.i. ed altre disposizioni normative di settore già emanate e vigenti o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non diversamente regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

Tutte le condizioni e le normative sopra citate, sebbene non allegate al presente accordo quadro, ne formano parte integrante e sostanziale e si intendono conosciute ed accettate integralmente da parte della Società ai sensi dell’articolo 99 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

ARTICOLO 4

DOMICILIO ELETTO

Per l'esecuzione del presente accordo quadro e per ogni altro effetto di legge, la Società dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede ____ di ____, sita in Via _____, _____ (____), e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____ ove è convenuto che potranno esserle notificati tutti gli atti e le comunicazioni di qualsiasi natura inerenti il presente atto che potranno occorrere.

La trasmissione delle comunicazioni tramite posta elettronica certificata equivale alla notificazione per mezzo della posta. In ordine ad eventuali termini/scadenze faranno fede i dati contenuti nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata.

La Società ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione e all'Ente esecutore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni dei domicilia eletti nel presente accordo quadro. In mancanza della predetta comunicazione, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione contrattuale, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico della Società.

ARTICOLO 5

ENTE ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Ente competente a curare e seguire l'esecuzione contrattuale è la Direzione d'Intendenza della Marina Militare di Augusta (Marintendenza Augusta).

Tutti i quesiti/istanze di natura tecnico/amministrativa sull'esecuzione contrattuale vanno indirizzati per competenza a tale Ente esecutore.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguite nell'osservanza del D.P.R. n. 236/2012, nonché secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico (in allegato n. ____ al presente accordo quadro), dove sono riportate le caratteristiche e le condizioni dell'appalto, nonché in osservanza delle clausole contenute nel presente accordo quadro.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata libera da qualsiasi gravame ed onere a totale cura, rischio e spesa della Società che vi provvederà con mezzi propri e con il proprio personale nelle normali giornate lavorative e durante l'orario di servizio vigente al momento.

I termini e le condizioni delle forniture sono indicati nel Capitolato tecnico (in allegato n. ____).

In particolare, si evidenzia che la Società è ricorsa all'avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite l'impresa ausiliaria _____ – C.F. _____ la quale, come da contratto di avvalimento stipulato in data _____, ha messo a disposizione della Società _____, per l'intera durata dell'appalto.

Si rammenta, a tal proposito, che in corso di esecuzione del presente accordo quadro la stazione appaltante provvederà ad effettuare le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il

RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che la Società utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

La Società e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'accordo quadro [*eventuale, se richiesto dall'operatore economico nel DGUE*].

I singoli appalti specifici (contratti discendenti) saranno affidati mediante applicazione delle condizioni espressamente stabilite nel presente accordo quadro.

Oltre alle disposizioni riportate nell'accordo quadro, il contratto/atto discendente relativo al singolo appalto specifico:

- determinerà l'importo contrattuale dell'affidamento e la sede dei Comandi fruitori;
- disciplinerà il pagamento delle fatture nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.;
- prevederà l'esecuzione di verifiche amministrative, tecniche e documentali prima della stipula dei discendenti contratti/atti e in corso di esecuzione con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 6 del Disciplinare di gara;
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente.

I contratti/atti saranno esecutivi dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale

l'Amministrazione comunicherà l'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto presso i competenti Organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, l'avvenuta approvazione dei contratti/atti negoziali.

In caso di ricorso al subappalto, la Società procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. La Società e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto [*se richiesto dall'operatore economico nel DGUE. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato*].

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali [*se il subappalto non è richiesto dall'operatore economico nel DGUE*].

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 la Società comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La Società trasmette, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto/atto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 7

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

La verifica di conformità delle prestazioni sarà effettuata secondo le

condizioni e le modalità prescritte dal Capitolato Tecnico, in allegato n. ___.

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, i soggetti competenti a curare e seguire l'esecuzione contrattuale saranno specificamente individuati nei singoli contratti/atti discendenti.

I soggetti individuati, provvederanno a curare e seguire l'esecuzione contrattuale e ad effettuare la relativa verifica di conformità delle prestazioni, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la nomina delle commissioni di verifica di conformità. In particolare, verrà redatto il "verbale di verifica di conformità" da parte di apposite commissioni che verificheranno la conformità e la regolare esecuzione delle prestazioni eseguite rispetto alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali e, tenuto conto anche delle osservazioni della Società, proporranno l'accettazione delle prestazioni sottoposte a verifica di conformità ovvero il loro rifiuto quando queste risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali.

Tutti i quesiti/istanze di natura tecnico/amministrativa sull'esecuzione contrattuale vanno indirizzati per competenza a tali Enti esecutori.

ARTICOLO 8

PENALITÀ, RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, le penali saranno calcolate in aderenza a quanto sancito dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dei tempi di esecuzione stabiliti nei singoli ordinativi.

Per quanto non espressamente determinato nella Documentazione di gara o nel presente contratto e nei relativi allegati, le penalità, responsabilità e le

inadempienze saranno regolate in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 236/2012 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture”.

Il saggio degli eventuali interessi sarà calcolato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002

L’accordo quadro ed i discendenti contratti sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso si renda disponibile una convenzione per l’affidamento di cui trattasi da parte della centrale di committenza CONSIP S.p.A., secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. La risoluzione, anche parziale per singoli Enti e/o Comandi, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione alla convenzione per la specifica esigenza. In tal caso la Società non potrà pretendere alcuna somma a qualsiasi titolo tranne il solo pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento della risoluzione.

ARTICOLO 9

VALORE DELL’ACCORDO QUADRO

L’importo totale massimo del presente accordo quadro è pari ad euro _____ (_____/___), non imponibile I.V.A. secondo le previsioni di cui agli art. 8 e 8-bis del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972.

Resta fermo che la Società non avrà nulla a pretendere qualora, alla scadenza del presente accordo quadro, il valore complessivo dei singoli appalti basati su di esso non avrà raggiunto il valore massimo sopraindicato.

Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo dell’accordo

quadro, la Stazione Appaltante potrà imporre alla Società l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso la Società non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10

PREZZI

I prezzi unitari delle forniture oggetto del presente accordo quadro sono riportati in allegato n. ___ al presente accordo quadro.

Nella suddetta scheda, i prezzi unitari sono espressi IVA esclusa e/o al netto di altre imposte e contributi di legge.

Tali importi sono stati ricavati applicando ai prezzi a base d'asta, riportati in Annesso 1 al Capitolato tecnico, il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara dalla Società pari al _____ % (_____ per cento).

ARTICOLO 11

REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente accordo quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo e dei prezzi alla produzione dell'industria. Tale revisione, da effettuarsi su istanza della Società, verrà condotta sulla base di apposita istruttoria da Marintendenza Augusta.

ARTICOLO 12

DURATA

La durata del presente accordo quadro è di quarantotto mesi, decorrenti dalla comunicazione di esecutività di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 13

APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro, mentre vincola la Società sin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'Amministrazione soltanto dopo la sua approvazione e registrazione nei modi di legge.

Il presente accordo quadro sarà esecutivo dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale l'Amministrazione comunicherà l'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dell'accordo quadro presso i competenti Organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, l'avvenuta approvazione del medesimo.

Nessuna pretesa o richiesta di compenso potrà essere avanzata dalla Società qualora il presente accordo quadro, per qualsiasi motivo, non venisse reso esecutivo.

ARTICOLO 14

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2018 e dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e s.m.i. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico.

Le modalità di fatturazione e di pagamento saranno compiutamente disciplinate nei discendenti contratti/atti esecutivi.

Tenuto conto del peculiare procedimento tecnico-amministrativo dell'appalto e della complessità di perfezionamento della prescritta documentazione probatoria della regolare esecuzione contrattuale, il

pagamento delle prestazioni derivanti dal presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 4, co. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura regolarizzata nei modi di legge e completa dei documenti predisposti dall'Ente esecutore, attestanti l'avvenuta favorevole verifica di conformità, a cura di Marintendenza Augusta.

Il conto corrente bancario dedicato intestato alla Società, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136, è di seguito elencato:

- IBAN: _____, allocato presso Banca _____, Via _____ n. ____ - _____.

Le persone delegate ad operare sul citato conto sono le seguenti:

- il Sig. _____, nato a _____ (__) il _____ (C.F. _____);
- il Sig. _____, nato a _____ (__) il _____ (C.F. _____).

Il pagamento sarà subordinato all'esito della preventiva verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e al rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi del D.L. n. 69/2013.

ARTICOLO 15

VARIAZIONI SOGGETTIVE DELLA SOCIETÀ NONCHÈ DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

Le variazioni della denominazione e/o della forma giuridica della Società, comunque da notificare all'Amministrazione, che comportano mutamento dell'assetto sociale o alcuna forma di incorporazione, cessione o fusione

potranno dar luogo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, alla risoluzione dell'accordo quadro. Il relativo consenso dell'Amministrazione potrà essere rilasciato previo accertamento dell'assenza di fatti impeditivi, inclusi precedenti di ogni genere (anche in materia di antimafia).

Qualora nel corso di svolgimento del presente accordo quadro si verificassero variazioni dei dati necessari per l'effettuazione del pagamento e/o nelle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario dedicato intestato alla Società, anche se tali variazioni avvengano *ope legis* o per fatto previsto dallo statuto speciale e con pubblicità nei modi di legge, dette variazioni dovranno essere debitamente e tempestivamente notificate dalla Società all'Amministrazione con idonea documentazione. In caso di mancata notifica le conseguenze derivanti da eventuali pagamenti effettuati in conformità alle previsioni contrattuali saranno imputate a carico della Società.

Qualora la Società intendesse cedere i crediti maturati in suo favore per effetto dell'esecuzione dell'accordo quadro, dovrà notificare all'A.D. l'atto di cessione, redatto nelle forme di legge, con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, allo scopo di consentire l'espletamento delle formalità e non ritardare i pagamenti.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

La Società si impegna a darne immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto dell'accordo quadro.

In occasione di ogni pagamento alla Società o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'accordo quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente accordo quadro.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE

È a carico della Società l'onere per l'acquisizione della codificazione NATO dei materiali in approvvigionamento, da computare nel prezzo offerto, ai sensi della SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA. Per le azioni da intraprendere per tale identificazione, secondo il sistema NATO, di tutti gli articoli d'approvvigionamento si rinvia al paragrafo n. 3 punto 6 del Capitolato Tecnico "Documentazione a corredo e condizioni cui deve rispettare ogni singola fornitura" in allegato n. ___ al presente accordo quadro.

ARTICOLO 18

TUTELA DEL SEGRETO

È fatto divieto alla Società, che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative al presente appalto e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Stazione appaltante ed i Comandi derivanti dal presente accordo quadro. La Società è altresì tenuta affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti, prestatori d'opera ed eventuali subappaltatori/subcontraenti, nonché dai terzi estranei alla Società.

ARTICOLO 19

DIRITTI DI TERZI

La Società assicura che per l'esecuzione del presente appalto non ha violato e non violerà diritti di terzi. La Società assume interamente ed esclusivamente a suo carico qualunque responsabilità e onere derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi quali uso indebito di proprietà industriali, proprietà intellettuali, brevetti, privativa ecc., relativa ai servizi e/o materiali forniti, e si obbliga a mantenere indenne l'Amministrazione Difesa da ogni responsabilità e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione. In particolare, per le eventuali violazioni relative alla provvista di materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa si applicano le disposizioni di cui all'art. 128 del D.P.R. n. 236/2012.

ARTICOLO 20

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TUTELA DEI LAVORATORI

La Società è tenuta ad osservare integralmente le disposizioni di parte economica e normativa stabilite in materia del lavoro dalla normativa europea e nazionale e dal contratto collettivo di lavoro di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto sulla tutela, protezione, previdenza sociale, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, nonché agli altri obblighi relativi al pagamento di contributi per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi etc.

La Società è obbligata e si impegna, inoltre, a praticare verso i lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le successive modifiche ed integrazioni, al settore e nelle località in cui si eseguono le prestazioni.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, nonché a fronte di una inadempienza retributiva, relative al personale o ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui sopra, vincolano la Società anche nel caso non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Nessun rapporto di lavoro subordinato sarà riconosciuto tra l'Amministrazione ed il personale dipendente della Società

ARTICOLO 21

GARANZIA DEFINITIVA

In applicazione dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 la Società ha presentato, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo quadro, la polizza fideiussoria n. _____, rilasciata in data _____, da _____, con sede in Via _____, ___ - _____, dell'importo di euro _____ (_____/___), giusta la/e riduzione/i di cui all'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023.

Per ciascun contratto/atto discendente la Società presenterà apposita garanzia definitiva, resa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 22

RECESSO

Resta fermo il diritto per l'Amministrazione di recedere dall'accordo quadro, anche parzialmente, in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. n. 236/2012, senza che la Società possa avanzare pretese di sorta per tale anticipato recesso. L'Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, recederà dall'accordo quadro nei casi ivi previsti.

ARTICOLO 23

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del presente accordo quadro.

L'importo esatto dovuto e le modalità di versamento saranno comunicati all'atto di aggiudicazione. L'attestato del versamento dovrà essere

consegnato al momento della stipula del presente accordo quadro.

ARTICOLO 24

CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'accordo quadro è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del D.lgs. n. 36/2023 relativamente al collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del D.Lgs. sopracitato, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dell'accordo quadro. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. tre membri. *[solo qualora il valore del lotto sia superiore a € 1.000.000,00]*

ARTICOLO 25

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura, ad alta ed intellegibile voce, alla presenza delle parti contraenti che lo trovano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Il presente accordo quadro, scritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura numerato e datato, consta di n° ____ (_____) pagine uso bollo interamente scritte e di n° ____ (_____) righe della pagina n° ____ (_____), escluse le sottoscrizioni finali, e viene sottoscritto con firma digitale, per accettazione integrale ed espressa delle clausole contrattuali in esso contenute, dalle parti contraenti e da me, Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro: *[elenco allegati]*, per complessive pagine, incluso il presente atto, n° ____

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo mediante versamento mod. F/24.

(_____).

PER LA SOCIETÀ

(Sig. _____)

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

PER L'AMMINISTRAZIONE DIFESA - MARINA

IL CAPO UFFICIO APPRONTAMENTO GARE, AFFIDAMENTO E STIPULA

(_____)

Ministero della Difesa – CA di Firma Digitale - Validità: dal _____ al _____

L'UFFICIALE ROGANTE

(_____)

Ministero della Difesa – CA di Firma Digitale - Validità: dal _____ al _____
